

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 5597	Sezione: III
------------	--------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: Euro 2.000,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il tribunale di Catania, sez. dist. Di Giarre, con sentenza del 24.9.2009, dichiarava il T. colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda e alle spese. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	Danno materiale		<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		morte	

Fattispecie

In data 18.04.2007 la Guardia di Finanza effettuava un sopralluogo presso l'azienda di autotrasporti di cui era amministratore unico l'imputato. Rinveniva su un piazzale, un serbatoio metallico per liquidi carburanti della capacità di 5000 litri. I militari provvedevano ad effettuare il sequestro del serbatoio in quanto mancava il certificato di prevenzione incendi.
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: salute & sicurezza
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 36, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che disciplina le lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco, prevede che le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. Il successivo art. 37 poi prescrive che i progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimata, prima dell'inizio delle lavorazioni. Trattandosi nella specie di un deposito di più di 500 litri di gasolio, trovava applicazione la disciplina suddetta. Come questa Corte (Cass., sez. 3 ^a , 25 febbraio 2009 - 17 aprile 2009) ha già ritenuto, in materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio
